

# Rapporto

numero  
**6467 R**

data  
3 ottobre 2011

Dipartimento  
**EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT**

Concerne

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 22 febbraio 2011 concernente l'adeguamento della legislazione scolastica per consentire l'applicazione in Ticino dell'Ac- cordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS)**

### **Cronistoria**

Nel 2000 nell'ambito della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) viene proposto di armonizzare i quasi 26 sistemi scolastici presenti in Svizzera per facilitare la migrazione delle famiglie e rendere più omogenea e migliorare la formazione.

La CDPE comincia a lavorare all'avanprogetto HarmoS.

Nel 2006 si apre in Ticino una consultazione allargata a tutti gli organi interessati al progetto, le perplessità avanzate con più vigore riguardano il passaggio a scuola dell'obbligo degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, lo stravolgimento dei cicli scolastici Elementari-Medie, la standardizzazione della formazione al servizio dell'economia, l'abrogazione del tradizionale principio secondo cui una determinata classe accoglie tutti gli allievi nati nello stesso anno civile, per sostituirlo con una discutibile nuova datazione (1° agosto -31 luglio), l'impoverimento della lingua italiana nel resto della Svizzera.

Il 14 giugno 2007 l'Assemblea plenaria della CDPE ha approvato il concordato HarmoS all'unanimità e avviato le procedure di adesione nei Cantoni. Nella maggior parte dei Cantoni spetta ai parlamenti cantonali il compito di ratificare questo accordo e secondo il Cantone questa decisione è sottoposta a referendum facoltativo.

Rammentiamo che era necessaria l'adesione di 10 Cantoni per poter mettere in atto l'accordo e che la situazione attuale (autunno 2010) vede l'adesione di 15 Cantoni. Nel momento in cui 18 Cantoni daranno l'adesione il concordato sarà generalizzato a livello federale come previsto dall'art. 48a della Costituzione passato nella votazione popolare del 2006.

### **Il messaggio n. 6098 per l'adesione del Cantone Ticino all'Accordo intercantinale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS) del 19 agosto 2008 recita nel preambolo:**

"con riferimento alla prospettiva d'armonizzazione del settore educativo in Svizzera lo scorso 21 maggio 2006 il popolo ha accolto a larga maggioranza la modifica degli articoli costituzionali sulla formazione. I nuovi articoli costituzionali riaffermano le competenze in seno al sistema educativo svizzero e portano un elemento nuovo: d'ora in poi le autorità pubbliche (i Cantoni o, a seconda del grado di insegnamento, la Confederazione e i Cantoni) sono tenute dalla Costituzione a regolamentare in maniera uniforme certi aspetti fondamentali del sistema formativo.

Ma gli aspetti imprescindibili alla base della futura adesione sono i seguenti:

1. mantenimento dei cinque anni di scuola elementare e dei quattro anni di scuola media;
2. promozione della lingua e della cultura italiana nelle scuole degli altri Cantoni;
3. posticipazione della data d'inizio della scuola al 30 settembre, con la - possibilità concessa ai Cantoni di derogare a questo termine."

**Al messaggio n. 6098 rispondono due rapporti della Commissione speciale scolastica.**

**Rapporto di maggioranza: (Carlo Lepori e Monica Duca Widmer, relatori)**

Il Concordato accoglie le richieste espresse per quanto riguarda la scuola media di 4 anni, concedendo un'eccezione.

La richiesta di posticipare la data limite per l'inizio della scolarità è stata invece accolta solo in parte, portando la data dal 30 giugno inizialmente proposto al 31 luglio.

I Cantoni Grigioni e Ticino che insegnano anche la seconda lingua nazionale sono liberi di strutturare altrimenti l'insegnamento. Questo permette di mantenere l'attuale piano di insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo o di prevedere in futuro altre soluzioni.

Il desiderio del rafforzamento dell'italiano nelle scuole svizzere si esprime così: «Un'offerta appropriata d'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria».

Il Ticino manterrà la suddivisione terminologica, logistica e organizzativa tra questi due periodi del grado elementare.

L'obbligo scolastico inizia a 4 anni. Per i bambini di 3 anni, e per quelli di 4 anni nati dopo il 31 luglio, deve rimanere rimane dunque la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia facoltativa.

Di fatto il bambino di 3 anni viene però a trovarsi in una situazione anomala: la Legge famiglie prevede il sostegno ai nidi d'infanzia e ad altre attività per i bambini fino a 3 anni. L'obbligo scolastico riguarda i bambini dai 4 anni. La natura di questo «anno ponte» andrà quindi esaminata in futuro quando si disporrà di più esperienza nei due campi di applicazione.

**Rapporto di minoranza: (Boris Bignasca, Marco Chiesa e Giorgio Salvadè)**

Il Canton Grigioni ha già detto di no ad HarmoS. Quale Cantone, più del Canton Grigioni, è emblema storico e concreto di questa diversità culturale?

HarmoS riguarda la formazione di base. Tutte le allieve e tutti gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali, nonché l'identità culturale. Si sta, dunque, parlando di un'unica identità culturale declinata al singolare

Inoltre, nei Cantoni dove buona parte della popolazione può e vuole concedersi la possibilità di tener i propri figli in casa il più a lungo possibile, è chiaro il fatto che l'inizio della scuola dell'obbligo a 4 anni sia un problema fortemente sentito.

Altro punto preoccupante riguarda il giorno di riferimento. Il giorno di riferimento sarà fissato a causa di HarmoS al 31 luglio e non più al 31 dicembre. Non capiamo assolutamente come venga giustificato alla popolazione ticinese questo spostamento. La data del 31 dicembre è sempre stata la data di riferimento per il sistema scolastico.

L'art. 7 riguarda gli standard nazionali di formazione. Questo tema ha sollevato forti perplessità nella discussione su HarmoS. La valutazione su scala nazionale di questi standard verrà effettuata dalla CDPE. Ratificando il Concordato HarmoS i Cantoni si impegnano dunque a fare in modo che i loro allievi raggiungano gli standard fissati.

L'art. 8 riguarda i piani di studio, i mezzi d'insegnamento e gli strumenti di valutazione. Come giustamente fa notare il rapporto di maggioranza non è assolutamente chiaro che cosa significhi quest'articolo per l'area linguistica italiana.

L'art. 11 affronta la questione dei blocchi orari e delle strutture diurne. Anche quest'articolo non è previsto nessun tipo di miglioramento per la situazione del nostro sistema scolastico.

### **Esito del voto in Gran Consiglio**

17 febbraio 2009: con 46 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti, il Gran Consiglio ha approvato il progetto Harnos, il piano di armonizzazione della scuola dell'obbligo a livello nazionale. Il Ticino è stato così il decimo Cantone ad approvare il discusso concordato. Contrari al progetto Harnos si sono espressi la Lega dei ticinesi, l'UDC e i Verdi.

A seguito di una mozione presentata da Claudio Franscella e cofirmatari "Harnos: non solo adeguamento al concordato intercantonale ma opportunità unica per un cambiamento del nostro sistema scolastico", sostenuta dal rapporto della commissione scolastica del 10 febbraio 2009, il Parlamento invita il Consiglio di Stato a costituire un Gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti delle diverse componenti della scuola e che si occupi dell'implementazione di Harnos (valutando le conseguenti ricadute sul piano pedagogico, educativo e sociale) e che sappia cogliere l'occasione per rivedere il nostro sistema scolastico in positivo.

### **Nel settembre 2010, DECS organizza la seduta costitutiva dei 4 gruppi di lavoro**

uno incaricato di allestire il messaggio in oggetto  
un secondo gruppo si occuperà dei programmi scolastici  
un terzo gruppo denominato "Monitoraggio e standard"  
un quarto gruppo di lavoro si occuperà della formazione dei docenti  
un'apposita commissione assicura poi il coordinamento fra i gruppi di lavoro istituiti.

### **Il messaggio n. 6467**

Il presente messaggio percorre con grande accuratezza le tappe di HarmoS, i tentativi di mantenere alcune particolarità ticinesi e lo stato attuale dei lavori degli appositi gruppi.

### **Considerazioni generali**

Nel corso della consultazione, prima della votazione popolare e in vista del messaggio n. 6098, si erano evidenziati i seguenti punti sensibili del concordato HarmoS, e più precisamente:

- l'inizio della scuola a 4 anni
- la data di nascita al 30 giugno come riferimento
- la perdita dell'offerta della lingua italiana nel resto della Svizzera
- l'introduzione dei blocchi orari per armonizzare gli orari d'entrata e uscita SI - SE
- le strutture diurne per tutta la scuola dell'obbligo: mensa e doposcuola
- la revisione dei programmi scolastici
- la formazione dei docenti (base e aggiornamento)
- gli standard formativi (esempio PISA, Scuola a tutto campo)

Col presente messaggio possiamo ora fare una valutazione oggettiva e osservare che alcuni nodi sono stati sciolti, alcuni sono risolti con delle deroghe mentre altri restano da sciogliere e risolvere.

## In particolare

I tre "aspetti imprescindibili" richiesti dal Ticino per accettare l'accordo:

1. mantenimento dei cinque anni di scuola elementare e dei quattro anni di scuola media;
2. promozione della lingua e della cultura italiana nelle scuole degli altri Cantoni;
3. posticipazione della data d'inizio della scuola al 30 settembre, con la - possibilità concessa ai Cantoni di derogare a questo termine.

Sono stati accolti solo in parte:

1. una deroga specifica alla durata della scuola elementare (compresa la scuola dell'infanzia) e della scuola media nel senso che questa può variare di un anno rispetto a quanto richiesto agli altri Cantoni (8 anni di scuola elementare e 3 anni di scuola secondaria). Ciò significa che, ritenuto l'inizio della scuola obbligatoria a 4 anni, il modello per il nostro cantone sarà il seguente: 2 anni di scuola dell'infanzia obbligatoria (preceduti, dai 3 anni, da un anno facoltativo), 5 anni di scuola elementare e 4 anni di scuola media (vedi tabella sotto);
2. prescrivere ai Cantoni l'offerta dell'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale nella scuola obbligatoria, ciò che dovrebbe favorire la diffusione della lingua italiana negli altri Cantoni;
3. posticipare al 31 luglio (prima era previsto il 30 giugno) la data di nascita di riferimento dell'allievo per iniziare a 4 anni la scuola obbligatoria.

per arrivare alla situazione proposta nel presente messaggio:

1.

Situazione attuale		Età d'entrata	Situazione futura	
scuola media	9	14 anni	11	scuola media
	8	13 anni	10	
	7	12 anni	9	
	6	11 anni	8	
scuola elementare	5	10 anni	7	scuola elementare
	4	9 anni	6	
	3	8 anni	5	
	2	7 anni	4	
	1	6 anni	3	
scuola dell'infanzia	-1	5 anni	2	scuola dell'infanzia
	-2	4 anni	1	
	-3	3 anni	-1	

In questo modo viene garantita continuità alla scuola ticinese almeno dal punto di vista dei genitori e dei docenti: in effetti sembrerebbe favorire una revisione dei programmi della SI, SE e SME per renderli più armonici. Di fatto comporta molti cambiamenti della Legge sulla scuola che il messaggio esamina e spiega articolo per articolo.

2.

La prima lingua straniera deve essere insegnata al più tardi dal 5° anno di scuola - secondo l'impostazione HarmoS - e una seconda al più tardi dal 7° anno. Si tratterà, a dipendenza dell'ordine definito dai Cantoni, di una seconda lingua nazionale e dell'inglese. Il cantone Ticino, in quanto insegna una terza lingua nazionale, potrà derogare e mantenere l'attuale impostazione per l'insegnamento delle lingue: francese nel 5° anno; tedesco nel 9° anno; inglese nel 10° anno (secondo l'impostazione HarmoS).

Secondo la Commissione ciò non basta assolutamente a favorire la diffusione della lingua italiana in Svizzera.

3.

L'articolo 5 cpv. 1 del Concordato prevede la possibilità di anticipare o posticipare di un anno l'ammissione alla scuola dell'obbligo.

Per ammorbidire la richiesta ticinese respinta di mantenere il 31 dicembre quale data di nascita di riferimento per l'inizio della scuola dell'obbligo il DECS propone con questo messaggio un cambiamento a tappe:

Età	Anno di nascita	Iscritti 2010/11	Nati	Residenti	Tasso iscritti/nati	Tasso iscritti/residenti
3 anni	2007	2'292	2'813	3'006	81.5%	76.2%
4 anni	2006	2'897	2'792	2'888	103.8%	100.3%
5 anni	2005	2'935	2'784	2'884	105.4%	101.8%

Il 31 dicembre è sempre stata la data di riferimento per l'inserimento scolastico e un tale cambiamento non piace a nessuno, neppure alla Commissione.

Per quanto attiene ai blocchi orari e alle strutture diurne il messaggio "non risponde", ossia riporta a pagina 3 punto 4 la vaga indicazione che segue:

*«Aderendo al Concordato i cantoni firmatari s'impegnano a organizzare l'insegnamento della scuola elementare in blocchi orari e a proporre ugualmente delle strutture diurne che tengano conto del contesto locale. L'utilizzo di queste strutture è facoltativo e comporta di regola una partecipazione finanziaria da parte delle famiglie».*

E ancora a pagina 6:

*«Le disposizioni del Concordato che regolano i blocchi orari e le strutture diurne (art. 11) non determinano alcuna implicazione particolare».*

Su questo tema è pendente l'iniziativa popolare "Aiutiamo le scuole comunali".

Riguardo invece ai programmi, alla formazione e al monitoraggio sono ancora al lavoro i gruppi appositamente concepiti e la Commissione attende di conoscere le considerazioni che emergeranno verso l'autunno.

## I cambiamenti di legge

Per adattare le nostre leggi scolastiche al concordato Harmos si rende necessario cambiare diversi articoli, in particolare l'inizio della scuola dell'obbligo a 4 anni e la formazione dei docenti comportano tutta una serie di adattamenti legislativi e pratici ben espressi nel messaggio.

**A mente della vostra Commissione** si potrebbe migliorare il tenore dell'art. 6 cpv. 4 della Legge della scuola come segue:

attuale	proposta
Per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.	Per ragioni fisiche, <b>psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente</b> è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

## **Conclusioni**

La Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio condivide l'ottimismo espresso dal Consiglio di Stato nel ritenere "HarmoS un'opportunità per adeguare e rinnovare la scuola dell'obbligo (scuole private parificate comprese) nell'intento di favorire un'offerta formativa sempre più di qualità" ma raccomanda allo stesso di vegliare attentamente affinché i temi ancora da definire, quali la formazione di base e continua dei docenti, gli standard formativi, i blocchi orari, nonché il miglioramento dell'informazione a docenti, Municipi e famiglie, oltre che i servizi parascolastici siano definiti con maggiore chiarezza e in breve tempo. Si tratta di impostare un progetto ambizioso e complesso (molte sono le componenti, interdipendenti tra loro) in cui gli obiettivi (anche politici) devono essere chiari e condivisi, le risorse e le competenze messe in campo conseguenti, la gestione e la tempistica accuratamente pianificate.

### **Tratto da "Censimento delle mense e del doposcuola" AA 2010/11**

#### **1.1**

##### **1.1.1**

###### **Scuole dell'infanzia**

###### **Servizio pasti a mezzogiorno**

*La percentuale di sedi di scuola dell'infanzia che offrono la possibilità ai bambini di usufruire di un servizio pasti a mezzogiorno è elevata e nell'anno scolastico 2010/11 raggiunge il 90.2% delle scuole che hanno partecipato al censimento. Questo alto tasso è spiegato anche dal fatto che il pranzo rappresenta uno dei momenti educativi importanti dell'attività nella scuola dell'infanzia. Dall'ultimo rilevamento del 2005/06 ad oggi, in Ticino vi è stata un'evoluzione positiva contraddistinta da un aumento dell'8.1% delle strutture di refezione."*

##### **1.1.2**

###### **Servizio di orario prolungato**

*In Ticino, il servizio di orario prolungato nelle scuole dell'infanzia è poco diffuso e solo i bambini di 1 sede scolastica su 6 possono approfittare di questa possibilità.*

#### **1.2**

##### **1.2.1**

###### **Scuole elementari**

###### **Servizio pasti a mezzogiorno**

*Negli ultimi cinque anni l'offerta di un servizio pasti a mezzogiorno da parte delle sedi di scuola elementare per i propri allievi ha subito un notevole incremento: nel 2005/06 le sedi che offrivano tale possibilità non raggiungevano la metà, mentre attualmente sono più di due terzi quelle che hanno questo servizio. Considerando i diversi distretti, si nota un potenziamento generalizzato dell'offerta.*

*<...>*

*Inoltre, il 70.8% di queste sedi non prevede l'organizzazione futura di questo servizio.*

##### **1.2.2 Doposcuola**

*Negli ultimi cinque anni l'offerta di doposcuola nelle scuole elementari è rimasta praticamente invariata: poco più dei due terzi delle sedi scolastiche offrono ai propri allievi la possibilità di frequentarlo nella propria sede oppure in un'altra sede.*

#### **1.3**

##### **1.3.1**

###### **Scuole medie Servizio pasti a mezzogiorno**

*Dal 2005/06 ad oggi nelle scuole medie ticinesi l'offerta di un servizio pasti a mezzogiorno è stabile: i tre quarti degli istituti scolastici pubblici danno questa possibilità ai propri allievi. Sempre negli ultimi cinque anni, nella maggior parte dei distretti del Cantone la percentuale di scuole medie che offrono un servizio pasti è rimasta invariata.*

### **1.3.2**

#### **Doposcuola**

*Il confronto tra i due rilevamenti evidenzia una diminuzione dell'offerta di doposcuola nelle scuole medie: dagli oltre tre quarti di istituti scolastici che organizzavano queste attività nell'anno scolastico 2005/06 si è passati a poco più di due terzi nell'anno scolastico 2010/11.*

A questo proposito la Commissione scolastica chiede di essere costantemente informata sui lavori portati avanti in questi ambiti.

Sarà pure necessario, così come già auspicato dal Parlamento a seguito dell'accoglimento del messaggio n. 6172, rivedere i programmi tenendo conto di tutta la scolarità obbligatoria, ripensando quelli che attualmente sono i tre cicli (prescolastico, primo e secondo ciclo di SE); in particolare considerando la necessità di un piano di studio coordinato tra settori in un'ottica di continuità nell'intera scuola dell'obbligo (4-14 anni). Questo significa rivedere il programmi SE (datati 1974) che tengano in considerazione gli orientamenti della scuola dell'infanzia (datati 2000) e la Mappa formativa della scuola media (datata 2004).

La Commissione ricorda che nel momento in cui il Concordato HarmoS avrà ricevuto l'adesione di 18 Cantoni esso diverrà vincolante per tutta la Svizzera ed è pertanto fondamentale evidenziare al più presto eventuali caratteristiche che la scuola ticinese ha o dovrebbe avere per poterle presentare al CDPE.

La Commissione speciale scolastica invita quindi il Gran Consiglio ad approvare le modifiche di legge di cui al messaggio n. 6467, con la modifica dell'art. 6 cpv. 4 della Legge della scuola proposta con il presente rapporto.

Per la Commissione speciale scolastica:

Francesca Bordoni Brooks, relatrice

Bergonzoli (con riserva) - Caprara - Cavalli (con riserva) -

Celio - Crivelli Barella (con riserva) - Del Don (con riserva) -

Franscella - Kandemir Bordoli (con riserva) - Malacrida -

Pagani - Polli - Salvadè (con riserva) - Steiger

Disegno di

## **LEGGE**

### **della scuola, del 1° febbraio 1990; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 22 febbraio 2011 n. 6467 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 ottobre 2011 n. 6467 R della Commissione speciale scolastica,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La Legge della scuola, del 1° febbraio 1990, è così modificata:

#### **Art. 4 cpv. 2**

<sup>2</sup>Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole obbligatorie.

#### **Art. 6**

##### **Obbligo scolastico**

<sup>1</sup>La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

<sup>2</sup>Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

<sup>3</sup>In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

<sup>4</sup>Per ragioni fisiche, **psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente** è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

<sup>5</sup>L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

<sup>6</sup>All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

<sup>7</sup>I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

<sup>8</sup>In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

### **Art. 15 cpv. 6**

<sup>6</sup>Tutte le scuole dell'obbligo (scuole dell'infanzia, scuole elementari, scuole speciali e scuole medie) hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio; eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

### **Art. 23 cpv. 1**

<sup>1</sup>L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.

### **Art. 81 cpv. 1**

**Scuole dell'infanzia,  
scuole elementari e  
scuole medie private  
parificate e non  
parificate**

<sup>1</sup>Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.

### **Art. 82 cpv. 1, 2 e 4**

<sup>1</sup>Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.

<sup>2</sup>L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.

<sup>4</sup>Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.

### **Art. 83 cpv. 3**

<sup>3</sup>L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.

### **Art. 84 cpv. 2**

<sup>2</sup>L'aiuto è concesso per la frequenza degli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, delle scuole elementari e delle scuole medie private parificate.

### **Art. 85 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup>Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

<sup>2</sup>Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole obbligatorie pubbliche o private parificate è subordinato a una prova di accertamento.

**Art. 88**

Abrogato.

**Art. 89a cpv.1**

<sup>1</sup>Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2015.